



## COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"  
Città Metropolitana di Milano

**COPIA**  
**Numero: 29**  
**Data 20-07-2023**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE di via DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno venti del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze Auditorium presso Civic Center in Via Dante Alighieri Liscate, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fucci Lorenzo	Presente	Sindaco
Rigamonti Andrea	Presente	Consigliere
Seghizzi Elisabetta Daniela	Presente	Consigliere
Aldini Attilia Morena	Presente	Consigliere
Cagni Marco Giovanni	Assente	Consigliere
Vassenna Simone	Presente	Consigliere
Cagni Felice	Presente	Consigliere
Basile Concetta	Presente	Consigliere
Giroli Dario	Assente	Consigliere
Rancati Stefano	Assente	Consigliere
Grande Nicoletta Elisa Adele	Assente	Consigliere
Minerva Stefano	Presente	Consigliere
La Valle Claudio Massimo	Presente	Consigliere

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 **Dott.ssa Marzo Miriam Segretario Comunale**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 20/07/2023**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE di via DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la CARTA EUROPEA DELLO SPORT del 1992, nella quale viene rappresentato lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

**RICHIAMATA** la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 57 del 1976, la quale ha sottolineato che “lo Sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato” e che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che ex lege cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2, D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242)

**RICHIAMATO** il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali (“TUEL”), in particolare l'art art. 112, comma 1, il quale prevede che *Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali*

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in particolare l'art 14 secondo cui - *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

*a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

*b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

*c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

*d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**ATTESO CHE** il comune di Liscate è proprietario del Centro Sportivo di via Dante Alighieri gestito dalla società PROMOSPORT MARTESANA SRL, attraverso l'affidamento del servizio a società in house, di cui condivide la partecipazione totalitaria nonché il controllo analogo con il comune di Melzo

**ATTESO CHE** la società PROMOSPORT MARTESANA è una Società originariamente partecipata al 100% dal Comune di Melzo costituita per migliorare la gestione degli impianti sportivi comunali e per dare una prospettiva di sviluppo al Centro Sportivo Comunale di Via B. Buozzi in Melzo. Nel Luglio 2011 il Comune di Liscate è entrato nella società ed ha affidato a Promosport Martesana la gestione del Centro Comunale di Via Dante Alighieri in Liscate.

**ATTESO CHE** PROMOSPORT MARTESANA SRL da visura camerale ha come oggetto l'attività di "progettazione, costruzione, organizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi di interesse pubblico destinati all'attività sportiva"

**ATTESO CHE** l'obiettivo della società partecipata è quello di razionalizzare il sistema dei servizi allo sport, garantire la manutenzione e gli investimenti necessari, riportare in forma completa i costi relativi ai servizi forniti, così da consentire all'amministrazione comunale una consapevole scelta di politica sociale dei servizi offerti.

**RICHIAMATO** il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, situazione aggiornata al 2019, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 35 del 23.12.2020 in cui è stata evidenziata la situazione della società PROMOSPORT MARTESANA

**RICHIAMATO** il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, situazione aggiornata al 2020, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 43 del 21.12.2021 in cui è stata evidenziata la situazione della società PROMOSPORT MARTESANA

**RICHIAMATO** il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, situazione aggiornata al 2021, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 36 del 22.12.2022 in cui è stata evidenziata la situazione della società PROMOSPORT MARTESANA

**ATTESO CHE** i suddetti piani di razionalizzazione avevano previsto il mantenimento della partecipazione societaria, con attività di razionalizzazione, individuate in:

- Crescita del fatturato,

-perseguimento finalità istituzionali del Comune,

-Individuazione di forme di aggregazione con le realtà circostanti.

**VISTO** il bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 della società, come approvato dall'assemblea dei sindaci del 5 aprile 2023, da cui risulta una perdita nell'esercizio finanziario 2022

**ATTESO CHE** non si sono concretizzati i tentativi di implementare l'attività della società attraverso forme aggregative tra i comuni limitrofi e non vi è stata alcuna crescita di fatturato

**RICHIAMATA** la Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 84/2021 PRSE (ex multis) "l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo. Si raccomanda pertanto un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

**RICHIAMATO** lo statuto della società Promosport Martesana srl

**RICHIAMATO** il contratto di servizio sottoscritto tra la società e il comune di Liscate, in particolare l'art 3, comma 5 secondo cui: *Ove, alla scadenza dell'affidamento o per qualsiasi altra ragione in qualunque momento, l'amministrazione intenda modificare la gestione degli impianti prevedendone l'affidamento a soggetti privati o in alternativa assumendone direttamente la gestione, e la società abbia provveduto a effettuare investimenti sulla struttura con nuovi impianti e/o attrezzature finanziate con risorse proprie, la società affidataria avrà diritto d'essere indennizzata dal subentrante al prezzo che sarà determinato, d'accordo tra l'amministrazione, in misura corrispondente al residuo valore in ammortamento degli impianti. Qualora il Comune assuma la gestione diretta, nel calcolo del rimborso non devono essere inclusi gli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati con i contributi comunali.*

**RICHIAMATA** la deliberazione di giunta comunale N: 32 del 09-05-2023 avente ad oggetto GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO, con cui è stato dato mandato al responsabile del settore 3 AFFARI GENERALI PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT E CULTURA, COMUNICAZIONE di esplorare alternative possibili, anche attraverso procedure esplorative indirizzate a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e/o altre soluzioni percorribili in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locale

**ATTESO CHE** a seguito di avviso pubblico alcune associazioni sportive hanno manifestato interesse a partecipare ad un'eventuale procedura ad evidenza pubblica per la gestione del centro sportivo, in modalità che possano essere anche potenzialmente più economiche e maggiormente vicine alla comunità locale

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere per le motivazioni sopra evidenziate con l'interruzione del servizio e la riconsegna del bene nella disponibilità, demandando le valutazioni economico patrimoniali in sede di dismissione e liquidazione della quota societaria

**VISTA** l'allegata bozza del CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA D. ALIGHIERI (STADIO CALCIO - CAMPI DA TENNIS). INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, tramite il quale l'amministrazione rientrando nella disponibilità del centro sportivo, può quindi individuare una diversa modalità di gestione

**RITENUTA** la bozza sopra indicata meritevole di approvazione

**RICHIAMATO** l'art 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 secondo cui *I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.*

**RICHIAMATO** l'art 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 secondo cui *Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni*

possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

**RICHIAMATO** l'art 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 secondo cui - *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**ATTESO CHE** sempre secondo la medesima normativa *ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. l'ente pubblico, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, deve redigere una apposita relazione per verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, illustrare quali sono gli obblighi di servizio pubblico ed effettuare la valutazione per la scelta della modalità di gestione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, dei risultati attesi dall'affidamento anche rispetto alla gestione precedente, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti previsti*

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

**ATTESO CHE** l'art 6 del dlgs 38/2021 entrato in vigore in data 01.01.2023 prevede che 1. *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.* 2. *Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.* 3. *Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 14 dicembre 2006, n.27 Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali (BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 ) secondo cui *Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata*

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

**ATTESO CHE** Il bene “impianto sportivo”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c. c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione.

**ATTESO** quindi che su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.

**RICHIAMATA** la sentenza del Consiglio di Stato 858/2021 che specifica come, nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc. Ne discende che, sotto il profilo considerato, l’affidamento in via convenzionale di immobili, o impianti anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – “non è suscumbibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi”.

**RICHIAMATA** in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato, 18 agosto 2021, n. 5915, secondo cui la rilevanza economica dell’impianto deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento

- alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività,
- alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione,
- alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali,
- alla praticabilità di attività accessorie etc

**VISTA** l’allegata RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201) SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LISCATE, in cui sono esplicitate tutte le considerazioni ritenute necessarie dalla giurisprudenza e dalla normativa ai fini dell’individuazione della modalità di gestione del servizio

**ACQUISITI** i pareri favorevoli tecnici e contabili ex art 49 TUEL dei responsabili del servizio interessati

**ACQUISITO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

**UDITO** l’intervento illustrativo del Sindaco sul percorso intrapreso e sulla necessità di adottare la delibera;

**UDITO** l’intervento del Consigliere La Valle Claudio, che ritiene la tempistica poco efficace considerando l’imminente inizio del nuovo affidamento;

**UDITO** l’intervento del Consigliere Minerva Stefano, che ritiene poco efficace la scelta di prevedere una durata solamente di un anno, tra l’altro con le utenze a carico del comune

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 9 – Assenti n. 4(Cagni Marco, Giroli Dario, Grande Nicoletta, Rancati Stefano)

Consiglieri votanti n. 9  
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 1(La Valle Claudio)  
Consiglieri astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AUTORIZZARE** il responsabile del settore 3 a sottoscrivere il CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA D. ALIGHIERI (STADIO CALCIO - CAMPI DA TENNIS). INTERUZIONE DEL SERVIZIO allegata alla presente da considerare parte integrante e sostanziale della presente
3. **DI APPROVARE** l'allegata RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201) SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LISCATE da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
4. **DI DEMANDARE** al Sindaco, la Giunta ed i responsabili degli uffici competenti, per quanto di rispettiva competenza, ad attuare ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione per l'affidamento in concessione del centro sportivo comunale sito in via Dante Alighieri;
5. **DI DARE MANDATO** agli uffici comunali competenti di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune e di trasmettere la presente, tramite posta elettronica certificata, all'ANAC

Successivamente, allo scopo di consentire con la dovuta celerità l'adozione degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento con specifico riferimento alla successiva modalità di gestione del servizio pubblico, con votazione resa in forma palese,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 9 – Assenti n. 4(Cagni Marco, Giroli Dario, Grande Nicoletta, Rancati Stefano)

Consiglieri votanti n. 9  
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 1(La Valle Claudio)  
Consiglieri astenuti n. 0

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

Successivamente,

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Alle ore 21.25 dichiara chiusa l'odierna seduta consiliare.

# COMUNE DI LISCATE

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale  
n° 29 del 20-07-2023

IL Sindaco  
F.to Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Liscate, li 26-07-2023 a 10-08-2023

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-08-2023 per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  
Li 05-08-2023

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005